

**Al Consiglio Direttivo  
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di  
T E R A M O**

**OGGETTO: Domanda di iscrizione sezione speciale Albo Società Tra Professionisti (STP)**  
- Legge n.183/12.11.2011 e s.m. - D.M. n.34/08.02.2013

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_,  
legale rappresentante della Società tra Professionisti denominata: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ,  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,  
Partita IVA \_\_\_\_\_, Tel/cell: \_\_\_\_\_,  
e- mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_,  
iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_,  
avente come oggetto professionale \_\_\_\_\_,  
sedi secondarie: \_\_\_\_\_

**c h i e d e**

**l' iscrizione della società nella Sezione Speciale degli Albi della Provincia di TERAMO**

A tal fine **dichiara**, sotto la propria responsabilità, art.46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m., che la STP è stata costituita secondo i criteri fissati dall'art.10 della Legge n.183/12.11.2011 e s.m. e dal regolamento emanato con D.M. n. 34/ 08.02.13. Risulta così composta:

**soci che hanno la rappresentanza (nome, cognome, luogo e data di nascita, CF)**

-  
.....  
.....  
-

**soci per finalità d'investimento o capitale (cognome e nome e percentuale):**

-  
.....  
-

**soci iscritti all'Albo (nome, cognome, luogo e data di nascita, CF, dati iscrizione Albo)**

-  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*altri soci, con indicazione, in caso di altri professionisti, dell'Albo di appartenenza  
(nome, cognome, luogo e data di nascita, CF, dati iscrizione Albo, provincia)*  
.....  
.....  
.....

**Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 6 del Decreto 8/02/2013, n. 34:**

- |  |    |    |
|--|----|----|
| 1) i soci partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP  | SI | NO |
| 2) i soci professionisti sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali  | SI | NO |
| 3) i soci per finalità d'investimento e il legale rappresentante:  |    |    |
| a. sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale * cui la società è iscritta ai sensi dell'art. 8 D.M n. 34/2013  | SI | NO |
| *1) <b>casellario giudiziario pulito;</b>  |    |    |
| 2) <b>buona condotta morale e civile</b> (dichiarazione in possesso requisiti di onorabilità);   |    |    |
| 3) <b>godimento dei diritti civili;</b>  |    |    |
| 4) <b>non aver riportato condanna penale</b> che, a norma della legge 12/79, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge.   |    |    |
| b. hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e non è intervenuta riabilitazione.   | SI | NO |
| c. sono stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari  | SI | NO |
| d. risultano applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.  | SI | NO |
| 4) Il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2 e nel punto 3.                              | SI | NO |
| 5) Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. *art. 10, comma 4, L. 12.11.2011, n. 183 | SI | NO |

Il sottoscritto, consapevole della sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/ 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 DPR 445/2000), dichiara che quanto sopra corrisponde al vero, inoltre, dichiara di **essere stato informato** sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 e **autorizza** l'Ordine dei Medici C. e O. di Teramo all'utilizzo dei dati su riportati per comunicazioni ed adempimenti esclusivamente Istituzionali.

**Si impegna a comunicare personalmente eventuali variazioni sulle dichiarazioni rese, a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi modifica o perdita dei diritti previsti dalla normativa in materia ed al rispetto del regolamento di cui al Decreto 8 febbraio 2013, n. 34.**

Allega alla presente: - atto costitutivo e statuto della società in copia autentica.

Distinti saluti.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Estremi documento d'identità \_\_\_\_\_  
(allegata copia)

La domanda deve essere presentata alla Segreteria dell'Ordine dal legale rappresentante della Società Tra professionisti munito di documento valido di riconoscimento: - CARTA d'IDENTITA'

Alla domanda devono essere allegati:

- ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DELLA SOCIETA' in copia autentica

- RICEVUTA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO € 160,00

(- € 5,00 tassa 1° iscrizione - € 160,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE) DA EFFETTUARE PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ORDINE

Nel caso in cui l'iscrizione non venga perfezionata, per qualsiasi motivo, l'Ordine rimborserà la quota

- RICEVUTA VERSAMENTO CONCESSIONI GOVERNATIVE € 168,00 (C/C POSTALE)

intestato a: UFFICIO CONCESSIONI GOVERNATIVE - ROMA -

sul c/c POSTALE n. 8003 - causale: iscrizione STP sezione speciale Albo di TERAMO

### Legge n. 183 del 12.11.2011 e succ. modifiche

#### Art. 10

#### Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400».

(Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214)

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

(Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

(Lettera così modificata dall'art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

(Lettera inserita dall'art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

(Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

data \_\_\_\_\_

Letto e sottoscritto \_\_\_\_\_